DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1999

che modifica per la seconda volta la decisione 1999/293/CE recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti del territorio greco

[notificata con il numero C(1999) 3106]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/683/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'insorgenza di focolai di febbre catarrale degli ovini in alcune isole della Grecia sud-orientale, la Commissione ha adottato misure di protezione con la decisione 1999/293/CE [3], modificata dalla decisione 1999/623/CE [4].

(2) Tali misure sono state estese alle prefetture di Evros, di Rodopi e di Xanthi, in quanto la presenza del virus è stata rilevata nelle prefetture di Evros e di Rodopi, con la decisione 1999/623/CE.

(3) I risultati di un'indagine sierologica condotta nella seconda metà del mese di agosto 1999 permettono di concludere che il virus della febbre catarrale degli ovini è presente nelle prefetture di Serres e di Drama.

(4) In assenza di frontiere ecologiche, i vettori coinvolti nella trasmissione della malattia possono pregredire in modo attivo o essere trasportati dal vento su lunghe distanze.

(5) Occorre limitare i movimenti degli animali delle specie ricettive in modo da non favorire la pregressione della malattia attraverso animali viremici.

(6) Occorre pertanto modificare la decisione 1999/293/CE, al fine di includervi le prefetture di Serres, di Drama e di Kavala.

(7) È necessario adottare misure precauzionali per quanto concerne i movimenti degli animali delle specie ricettive a partire dalla prefetture vicine alla zona infetta.

(8) Le misure previste dalla presente decisione son conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 1999/293/CE, i termini «delle prefetture del Dodecaneso, di Samo, di Evros, di Rodopi e di Xanthi» sono sostituiti dai termini «delle prefetture del Dodecaneso, di Samo, di Evros, di Rodopi, di Xanthi, di Serres, di Drama e di Kavala».

Articolo 2

All'articolo 1 della decisione 1999/293/CE, è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Grecia autorizza la spedizione, a partire dalle prefetture di Kilkis e di Salonicco, di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini che hanno soggiornato sul territorio di queste due prefetture, unicamente se tali animali hanno reagito negativamente ad un esame sierologico, effettuato nei dieci giorni precedenti la loro spedizione, per la ricerca di anticorpi specifici della febbre catarrale degli ovini.»

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 55.
[4] GU L 245 del 17.9.1999, pag. 52.